Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 30 settembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 221 DEL 30 SETTEMBRE 1946:

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 125.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 126.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 127.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 128.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 129.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 130.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 131.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 132.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 133.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 134.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 135.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 136.

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 137.

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 138.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 139.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 140.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 141.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 142.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 settembre 1946, n. 143.

Miglioramenti al trattamento di quiescenza e nuove disposizioni a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

AVVISI DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Il Capo Provvisorio dello Stato, ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza Don Mariano Armendariz del Castillo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo Provvisorio dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Messico.

Roma, 28 settembre 1946

(2908)

Il Capo Provvisorio dello Stato, ha ricevuto oggi alle ore 12, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Christian Günther, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo Provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Svezia.

Roma, 28 settembre 1946

(2907)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 27 giugno 1946, n. 122.

Modificazioni alla legge sul lotto pubblico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visti il regio decreto 19 luglio 1941, n. 885 e la legge 24 maggio 1943, n. 420, recanti modificazioni al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, relativo al lotto pubblico;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli articoli 8, 17, 34, 39, 40, 63, 70, 75, 76, 82, 84, 97, 98, 99 e 107 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 8. — Le giuocate si ricevono esclusivamente su bollettari a madre e figlia di valore determinato, formati con carta filigrana di diverso colore a seconda del prezzo.

Le bollette del giuoco sono di lire 3, 5, 10, 25, 30, 100 e 500.

Con decreto Ministeriale possono essere istituiti altri bollettari o soppressi quelli esistenti ».

« Art. 17. — La giuocata per tutte le dieci ruote non può essere inferiore alle lire dieci.

L'intero prezzo può essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponde alla decima parte di quella che si ottiene con una giuocata per una sola ruota ».

« Art. 34. — Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate, quando l'importo non superi le lire 8500, tranne il caso che sorga dubbio sulla regolarità del giuoco o quando il ricevitore non abbia i fondi necessari.

Il pagamento di tutte le altre vincite, comprese quelle denunciate agli effetti dell'art. 26, è disposto dall'Intendenza di finanza sede di archivio. A tale effetto i giuocatori debbono presentare all'Intendenza, direttamente o a mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

L'Intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 10 giorni dalla presentazione.

La Commissione di cui all'art. 24 deve riunirsi almeno una volta alla settimana per l'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti ».

« Art. 39. — E' proibita ogni sorta di lotteria, salvo le deroghe appresso indicate.

Possono essere concesse con legge speciale, su proposta del Ministro per le finanze, lotterie e tombole nazionali.

L'esecuzione di esse è demandata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

I premi delle lotterie nazionali sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile ».

« Art. 40. — L'Intendenza di finanza può autorizzare, previo nulla-osta della Prefettura:

1) le lotterie promosse e dirette da persone giuridiche o da comitati di assistenza e beneficenza, esclusivamente per fini educativi, assistenziali e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 500 mila. La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto, degli uffici postali o di altri uffici o istituti ritenuti idonei dall'Intendenza di finanza;

2) le tombole promosse e dirette da persone giuridiche o da comitati di assistenza e beneficenza, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopi educativi, assistenziali e culturali e purchè i premi non superino complessivamente la somma di lire 30.000.

La vendita delle cartelle deve essere limitata al territorio del comune in cui la tombola si estrae e dei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da persone giuridiche o da comitati di assistenza e beneficenza, esclusivamente per fini educativi, assistenziali e culturali, purchè l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 200.000.

I premi delle operazioni di cui ai numeri 1 e 3 debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il denaro, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Il Ministro per le finanze, con suo decreto, determina quante operazioni di quelle indicate nel presente articolo possono essere permesse da ciascuna Intendenza ».

« Art. 63. — Le ricevitorie del lotto sono distinte in quattro classi a seconda dell'aggio lordo medio dell'ultimo biennio:

sono di prima classe le ricevitorie con aggio lordo oltre L. 60.000;

sono di seconda classe le ricevitorie con aggio lordo da L. 40.001 a L. 60.000;

sono di terza classe le ricevitorie con aggio lordo da L. 20.001 a L. 40.000;

sono di quarta classe le ricevitorie con aggio lordo non superiore a L. 20.000 e, durante il periodo di esperimento, tutte quelle di nuova istituzione.

La classificazione delle ricevitorie viene eseguita ogni due anni in base all'aggio medio biennale risultante alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente ».

« Art. 70. — L'Intendenza di finanza della sede estrazionale deve entro il mese di gennaio di ogni anno, compilare, su apposito modello, le note di qualifica per i ricevitori e per gli aiuto ricevitori che prestano servizio nelle ricevitorie della propria circoscrizione.

Le note debbono comprendere le notizie riguardanti l'attività e l'operosità dei ricevitori e degli aiuto ricevitori, l'osservanza dei doveri d'ufficio e della disciplina, nonchè il loro comportamento nella vita privata.

Il giudizio complessivo sulla attività ed operosità dei ricevitori e degli aiuto ricevitori del lotto è espresso con le qualifiche ottimo, distinto, buono, cattivo, che debbono essere comunicate agli interessati ».

« Art. 75. — Presso il Ministero delle finanze (Ispettorato generale per il lotto e le lotterie) è costituito un Consiglio che provvede all'amministrazione del personale del lotto (nomine, promozioni, trasferimenti, ecc.) secondo le norme fissate dal regolamento.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Ministro per le finanze; è presieduto dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed è composto dal direttore capo della divisione lotto, da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° e da due componenti della classe lottista (uno ricevitore e l'altro aiuto ricevitore).

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* dell'Ispettorato predetto.

Le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le finanze, il quale vi appone il visto, indicando eventualmente quali deliberazioni non approvi ».

« Art. 76. — Le ricevitorie vacanti sono conferite con decreto Ministeriale, su proposta del Consiglio d'amministrazione, per anzianità congiunta al merito, tenuto conto, in quanto alla sede, delle indicazioni fatte dagli interessati nelle note informative dell'ultimo anno, ai ricevitori ed aiuto ricevitori che nel triennio anteriore abbiano conseguito almeno due qualifiche di distinto e una di buono, purchè quest'ultima sia stata conseguita nel primo o nel secondo anno del triennio.

Le ricevitorie di prima classe vengono conferite ai ricevitori titolari di ricevitorie di prima classe, e, in mancanza, ai titolari di ricevitorie di seconda classe:

quelle di seconda classe vengono conferite ai ricevitori titolari di ricevitorie di seconda classe, e, in mancanza, ai titolari di ricevitorie di terza classe;

quelle di terza classe ai ricevitori titolari di ricevitorie di terza classe, e, in mancanza, ai titolari di ricevitorie di quarta classe;

le ricevitorie di quarta classe, con aggio superiore a lire 10.000, vengono conferite ai ricevitori di quarta classe, e, in mancanza, agli aiuto ricevitori;

quelle con aggio fino a lire 10.000, vengono conferite esclusivamente agli aiuto ricevitori.

La gestione di ricevitorie di nuova istituzione è affidata agli aiuto ricevitori residenti nella provincia, dove le ricevitorie hanno sede, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo ».

« Art. 82. — La gestione temporanea delle ricevitorie vacanti è affidata all'aiuto ricevitore più anziano della provincia, secondo l'ordine del ruolo, semprechè sia idoneo, e, in mancanza, al coadiutore designato dal ricevitore.

Il trattamento economico degli aiuto ricevitori che hanno la gestione delle ricevitorie è determinato dal regolamento.

Nei casi di vacanza per morte del titolare la gestione temporanea della ricevitoria spetta alla vedova se riveste la qualifica di aiuto ricevitrice ».

« Art. 84. — Il Ministero può consentire ai ricevitori l'assenza dal servizio per causa di provata infermità per il periodo massimo di un anno. Se il ricevitore ha superato i 65 anni l'assenza dal servizio per infermità può avere la durata massima di due anni.

L'assenza per causa di provata infermità può essere disposta anche d'ufficio per lo stesso periodo di un anno.

Durante tale periodo di assenza i ricevitori non possono conseguire alcuna promozione.

Può essere consentita ai ricevitori l'assenza dal servizio per giustificati motivi di famiglia, per un periodo massimo di un anno. Durante tale assenza essi non hanno diritto alla percezione dell'aggio, nè possono conseguire alcuna promozione per un periodo doppio della durata dell'assenza, col minimo di un anno.

I ricevitori richiamati alle armi per servizio temporaneo sono considerati in congedo fino al massimo di quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo sono considerati assenti. Peraltro ad essi non si applica il disposto del comma precedente.

I ricevitori che non riprendono servizio allo scadere dell'assenza sono dispensati dal servizio.

Il Ministero può consentire agli aiuto ricevitori l'assenza dal servizio per causa di provata infermità per il periodo massimo di un anno.

Durante tale periodo di assenza gli aiuto ricevitori non possono conseguire alcuna promozione. Può essere altresì consentita agli aiuto ricevitori la assenza dal servizio per giustificati motivi di famiglia per un periodo massimo di un anno, ma tale periodo costituisce a tutti gli effetti interruzione di servizio ».

« Art. 97. — Ai ricevitori di prima nomina e ai ricevitori, nei casi di trasferimento di ufficio o per promozione, spetta il medesimo trattamento dovuto agli impiegati statali del grado iniziale del gruppo *C*, limitatamente al rimborso delle sole spese di viaggio e del trasporto del bagaglio e delle masserizie.

Il medesimo trattamento spetta alle persone di famiglia, purchè conviventi ed a carico, secondo le disposizioni vigenti.

La liquidazione delle spese è fatta dalle Intendenze di finanza in base ai documenti all'uopo prescritti.

Non spetta alcun rimborso ai ricevitori trasferiti su loro richiesta ».

« Art. 98. — E' in facoltà dell'Amministrazione del lotto di accordare non più di otto biglietti di viaggio di corsa semplice di concessione *D* sulle ferrovie dello Stato ai ricevitori che abbiano la gestione personale di una ricevitoria e alle persone di loro famiglia conviventi ed a carico.

La stessa concessione può essere fatta anche agli aiuto ricevitori in servizio, ma limitatamente a quattro biglietti di viaggio di corsa semplice di concessione *D* sulle ferrovie dello Stato.

Con il regolamento saranno fissate le norme e condizioni per la concessione suindicata ».

« Art. 99. — I ricevitori e gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria contribuiscono al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al per-

sonale del lotto con una ritenuta generale sul rispettivo aggio netto nella seguente misura:

dell'8 % le ricevitorie di 1ª classe;
del 7 % le ricevitorie di 2ª classe;
del 6 % le ricevitorie di 3ª clase;
del 5 % le ricevitorie di 4ª classe.

Gli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di ricevitorie contribuiscono con una ritenuta sulla sola retribuzione stabilita dal regolamento pari al 18 % che graverà per metà a carico del ricevitore. A questi spetta l'obbligo di versare all'Ente l'intero contributo, salvo rivalsa della quota a carico dell'aiuto ricevitore.

Le modalità del versamento saranno stabilite dal regolamento.

Al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto sono pure devolute le somme derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte ai ricevitori e agli aiuto ricevitori, le riduzioni d'aggio applicate per motivi disciplinari, le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto e degli oggetti fuori d'uso, le somme dovute a' termini dell'art. 4 del regolamento sul lotto, per i bollettari del giuoco predisposti in eccedenza alla tolleranza.

I contributi versati dagli iscritti al Fondo predetto non sono rimborsabili per alcun motivo.

« Art. 107. — L'Ente è amministrato da un apposito Consiglio di amministrazione.

Esso provvede:

1) a corrispondere assegni vitalizi ai ricevitori collocati a riposo per avanzata età o per non idoneità al servizio e agli aiuto ricevitori dispensati dal servizio, nonchè ai ricevitori revocati;

2) a corrispondere assegni continuativi alle vedove e agli orfani dei ricevitori e degli aiuto ricevitori morti in servizio o in pensione (figli minorenni, o se permanentemente inabili al lavoro, anche maggiorenni, e figlie nubili, anche se maggiorenni) nonchè al coniuge e ai figli del ricevitore destituito;

3) a corrispondere agli iscritti all'Ente assegni straordinari, sempre che le condizioni del Fondo lo consentano;

4) a corrispondere indennità agli aiuto ricevitori nei casi di disoccupazione involontaria;

5) ad amministrare il Fondo di garanzia di cui agli articoli 103 e 104;

6) a stanziare le somme occorrenti per esercitare altre forme di assistenza e previdenza a favore del personale iscritto all'Ente ».

Art. 2.

Gli articoli 92 e 108 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sono abrogati.

Art. 3.

Fermo restando il disposto di cui al primo e secondo comma dell'art. 73 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, circa l'assunzione degli aiuto ricevitori nelle ricevitorie, l'Intendenza di finanza, previo parere del Ministero delle Finanze — Ispettorato generale per il lotto e le lotterie — può autorizzare l'assunzione di un altro aiuto ricevitore nelle ricevitorie di 1ª classe che abbiano una elevata riscossione settimanale.

Per le ricevitorie di 4ª classe con aggio oltre le L. 10.000 annue, l'assunzione di un aiuto ricevitore è obbligatoria.

Per le ricevitorie con aggio inferiore a L. 10.000 il ricevitore deve designare un coadiutore che lo possa sostituire in caso di bisogno.

Art. 4.

In deroga a quanto disposto dal primo comma dell'art. 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, gli stampati sono forniti dall'Amministrazione del lotto.

Art. 5.

L'Ente per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto è sottoposto alla tutela e alla vigilanza del Ministero delle finanze, il quale può ordinare ispezioni, accertamenti, controlli e sciogliere il Consiglio d'amministrazione per gravi irregolarità o per altre cause che possono compromettere il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

In caso di scioglimento, il Ministro per le finanze nomina un commissario straordinario ovvero provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione con le norme fissate dallo statuto.

Art. 6.

Gli assegni vitalizi e continuativi corrisposti dall'Ente non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'Ente e per gli altri casi previsti dall'art. 93 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.

Art. 7

Avverso la deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente per il conferimento di assegni vitalizi e continuativi è ammesso il ricorso alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni a decorrere dalla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato.

In pendenza del ricorso è ammessa la liquidazione provvisoria degli assegni.

Art. 8.

I commessi tirocinanti e gli avventizi in servizio al 1° gennaio 1943, che abbiano prestato effettivo servizio almeno per un triennio, possono chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di essere nominati aiuto ricevitori anche se abbiano superato i limiti di età previsti, purchè siano forniti del titolo di studio prescritto dall'art. 69 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933.

Per quelli non forniti di tale titolo è obbligatorio l'esame pratico previsto dal 2° comma dell'art. 69 predetto.

La nomina è deliberata da una Commissione designata dal Ministro per le finanze.

Non potrà essere conferito un numero di posti superiore al terzo di quelli risultanti vacanti nel ruolo.

Art. 9.

E' riconosciuto utile agli effetti degli assegni vitalizi e straordinari, il servizio prestato dagli aiuto ricevitori con iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Le norme per la valutazione di tale servizio saranno fissate dal regolamento.

Art. 10.

Per la durata di un quinquennio le vincite al lotto sono soggette ad una ritenuta dell'1 % a favore dell'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1946

DE GASPERI

SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 130. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 settembre 1946, n. 123.

Disposizioni per la tutela o la reintegrazione di diritti di brevetto scaduti per cause connesse con lo stato di guerra.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, col quale fu approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, contenente il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali;

Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi di impresa;

Visto il regio decreto 20 marzo 1913, n. 526, col quale viene approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, con cui fu data esecuzione nel regno ai due atti internazionali stipulati all'Aja il 6 novembre 1925, fra l'Italia e altri Stati che modificarono rispettivamente la convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale e l'accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio;

Visto il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, con cui furono approvati i testi della legge di guerra e di neutralità;

Visto il regio decreto-legge 3 aprile 1941, n. 396, convertito nella legge 23 febbraio 1942, n. 230, recante disposizioni sulle licenze legali d'uso ed altre disposizioni di eccezione in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con la Germania, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del regno n. 5, dell'11 gennaio 1945;

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente lo stato di guerra con il Giappone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del regno n. 96, dell'11 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, concernente la cessazione dello stato di guerra e passaggio della legislazione di guerra a quella di pace;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato; al giuramento dei membri del governo; ed alla facoltà del governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'Africa Italiana;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I termini stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali in vigore, relative all'acquisto ed alla conservazione di diritti di brevetto per invenzione industriale, per modelli di utilità, per modelli e disegni ornamentali e per marchi di impresa, non ancora scaduti alla data del 31 agosto 1939, o il cui inizio risale a tale giorno o ad una data successiva, sono prorogati sino ad un anno dal giorno di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il periodo compreso tra il 31 agosto 1939 e l'entrata in vigore del presente decreto, è escluso nel computo del tempo entro il quale un brevetto, o un disegno, o un modello industriale deve essere messo in attuazione e un brevetto per marchio di impresa deve essere usato.

Inoltre, nessun brevetto, marchio, disegno o modello, che era in vigore il 31 agosto 1939, è colpito da revoca, decadenza o annullamento, o soggetto ad altre misure per il solo fatto che non sia stato messo in attuazione o usato prima del termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

I diritti menzionati all'art. 1, sono rimessi in vigore previa istanza di parte all'Ufficio centrale dei brevetti, presso il Ministero dell'industria e commercio, e regolarizzazione delle tasse già scadute.

Tuttavia in caso di reintegrazione di diritti appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati delle Nazioni Unite, le tasse già scadute non possono essere percepite.

Art. 4.

Il regolamento di reclami di qualsiasi natura proposti da o contro i sudditi degli Stati delle Nazioni Unite, detentori di diritti di brevetto per invenzioni industriali, modelli, disegni o marchi di impresa, è rimesso, salvo il caso di un accordo diretto fra le parti interessate, a un accordo generale fra i rispettivi governi e il governo italiano, oppure al trattato di pace.

Art. 5.

L'Ufficio centrale dei brevetti annoterà nei registri l'avvenuta reintegrazione, ne darà comunicazione agli interessati, ne curerà l'affissione all'albo dell'ufficio centrale e la pubblicazione nel bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Art. 6.

Sono riservati i diritti dei terzi di buona fede sorti durante il periodo della decadenza. I terzi di buona fede potranno continuare nell'uso personale precedente iniziato durante il periodo della decadenza contro il pagamento di equo corrispettivo. Essi, tuttavia, non saranno responsabili per i fatti compiuti durante il periodo di decadenza.

Art. 7.

Dalla data stabilita nel precedente art. 1, è sospeso l'obbligo del pagamento delle sopratasse fissate dalle disposizioni in vigore per il tardivo pagamento delle tasse di brevetto, salvo che il termine per effettuare validamente il pagamento delle tasse, non fosse scaduto alla data del 31 agosto 1939.

Tuttavia le sopratasse già corrisposte prima della entrata in vigore del presente decreto non sono rimborsabili.

Art. 8.

I benefici risultanti da questo decreto non sono estesi ai sudditi germanici e giapponesi.

Art. 9.

Rimarranno salve ed impregiudicate le clausole eventualmente contenute nel trattato di pace tra l'Italia e le Nazioni Unite, concernenti la materia regolata dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — SCOCCIMARRO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 99. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 124.

Valutazione dei servizi per la promozione al grado 11°, nel ruolo di gruppo C, degli assistenti delle case di rieducazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1942, n. 195;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e limitatamente ad un anno, l'anzianità di servizio prevista dalle disposizioni vigenti per la promozione al grado 11° nel ruolo di gruppo *C* degli assistenti delle case di rieducazione, è ridotta di un quarto in confronto ai provenienti dai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che furono ammessi nel ruolo civile degli assistenti di sorveglianza in base all'art. 5 della legge 9 febbraio 1942, n. 195.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

NENNI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 135. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sondrio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

L'avv. Fausto Bissoni è nominato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della

Camera di commercio, industria ed agricoltura di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro per l'industria e il commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2899)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1946.

Nomina del direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1929, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1927 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Visto il decreto Ministeriale del 5 ottobre 1944, con il quale l'avv. Giuseppe Cossiga fu incaricato di esercitare temporaneamente le funzioni di direttore generale del predetto Istituto;

Vista la deliberazione consiliare dell'Istituto, in data 24 giugno 1946, con la quale è stata proposta la nomina del su citato avv. Cossiga a direttore generale dell'Istituto stesso;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Cossiga è nominato direttore generale dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2843)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1946.

Sostituzione del commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e la soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1945, col quale è stata disposta la nomina del prof. Domenico Casella a commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico al prof. Pietro Germani;

Decreta:

Il prof. Pietro Germani è nominato commissario per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione nazionale tra gli Enti economici dell'agricoltura, in sostituzione del prof. Domenico Casella.

Roma, addì 7 settembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(2889)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Nomina del sig. Marigonda Andrea a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Dufour Stefano, agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante alle grida il sig. Marigonda Andrea fu Antonio;

Visto il relativo atto di procura, in data 6 luglio 1946;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, e dalla Deputazione e dalla Commissione del listino della Borsa valori di Venezia;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Marigonda Andrea fu Antonio è nominato rappresentante alle grida del sig. Dufour Stefano, agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il Ministro: CORBINO

(2902)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1946.

Sostituzione del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori dottor Gioacchino Bartolone e geom. Francesco Chillesi vennero nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto;

Considerato che i predetti Bartolone e Chillesi hanno rassegnato le dimissioni dalle rispettive cariche e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Decreta:

I signori Pietro Arcoraci fu Angelo e prof. dottor Salvatore Romano fu Michele sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1946

Il Ministro: CORBINO

(2868)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1946.

7° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 15 aprile 1920, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Catania;

Visti i regi decreti 26 marzo 1922; 24 gennaio 1926; 10 luglio 1930; 2 agosto 1938 e 7 agosto 1936, con i quali furono approvati, rispettivamente il primo, il secondo, il terzo, il quarto e quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1946, n. 2486, con cui è stata disposta la pubblicazione dello schema di un sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia medesima ;

Visto lo schema di un settimo elenco suppletivo concernente la iscrizione tra le acque pubbliche del pozzo Scannacavoli e della sorgente Turchio, interessante rispettivamente il comune di S. Maria di Licodia il primo ed i comuni di Acicatena ed Aci S. Antonio la seconda, non compresi nei precedenti elenchi compilati e da istruirsi ai sensi delle vigenti norme;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Catania è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 settembre 1946

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

Schema per il 7° elenco suppletivo di acque pubbliche

Num. progr.	DENOMINAZIONE (da valle a monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati ed attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1°	Pozzo « Scannacavoli » della ditta Vito Rapisardi e Beatrice Magrì, portata presunta litri tre al secondo	Contrada Scannacavoli	Territorio Santa Maria di Licodia	Tutte le acque che si ostraggono dal pozzo
2°	Sorgente Turchio, facente parte del gruppo di sorgenti « Tavolone » Consolazione Madonna del Sangue alta, Madonna del Sangue bassa e « Reitana » già dichiarata demaniale con regio decreto 7 settembre 1936. Portata presunta litri 350 al secondo	Utilizzata per uso agricolo e potabile. Lo sfocio allo sbocco della galleria di eduzione	Acicatena ed Aci Sant'Antonio	Per l'intera sua portata.

p. *Il Ministro*: RESTAGNO

(2863)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1946.

Approvazione dei programmi per gli studi e per gli esami di ammissione nell'Accademia nazionale di arte drammatica in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1882;
Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1669;

Decreta:

Sono approvati gli annessi programmi per gli studi e per gli esami di ammissione, promozione e licenza nell'Accademia nazionale di arte drammatica in Roma.

Roma, addì 25 settembre 1946

Il Ministro: GONELLA

Accademia nazionale di arte drammatica

PROGRAMMA DEGLI STUDI

A norma dello statuto dell'Accademia le materie d'insegnamento sono le seguenti:

Per gli allievi attori:

Materia fondamentale: recitazione;

Materie complementari: trucco, storia del teatro, educazione della voce, scherma (per gli uomini), danza (per le donne).

Per gli allievi registi:

Materie fondamentali: regia, recitazione, storia del teatro, storia del costume, scenotecnica.

Materie complementari: trucco, educazione della voce.

RECITAZIONE E EDUCAZIONE DELLA VOCE

Insegnamento fondamentale degli allievi, sia attori sia registi è quello della recitazione, il quale dura normalmente tre anni, per almeno 15 ore settimanali.

Nel primo anno deve mirare soprattutto alla conquista d'una dizione e d'una pronuncia perfetta, mediante assidue esercitazioni nel porgere e colorire monologhi e dialoghi relativamente facili, sia in prosa che in versi, ma che sempre abbiano un reale pregio artistico. A questo compito, insieme col maestro di recitazione — cui tra l'altro spetta la correzione degli eventuali difetti regionali di pronuncia — collabora l'insegnante dell'educazione della voce — cui, oltre l'impostazione e il buon uso della medesima, spetta la correzione degli eventuali difetti funzionali della pronuncia. — Col procedere dell'anno, in data più o meno variabile, secondo le attitudini e i progressi dell'allievo, questo passerà dagli esercizi di semplice dizione a quelli di un'almeno iniziale recitazione sul palco, mercè le prime esperienze di mimica, di gesto, di contegno, di movimento. Ciò senza escludere che il suo estro possa manifestarsi con qualche iniziativa, anche piccole scene concertate all'improvviso per le esercitazioni di regia, sotto la guida del maestro di questa materia.

Dagli esperimenti di dizione e di recitazione del primo anno, aventi per fine principale correttezza, buona intonazione, e chiarezza dell'eloquio, l'allievo del secondo e terzo anno passerà, possibilmente con orario più esteso, alla vera e propria interpretazione di personaggi e di opere sempre più complesse e difficili, in versi e in prosa. Tale interpretazione deve sempre muovere da un'intima comprensione del testo, dello spirito del suo autore, del carattere dei personaggi, del clima in cui essi vivono. Essa deve essere proposta agli allievi — il più che sia possibile — non come passiva imitazione d'un modello obbligato, ma procurando che l'attore giunga a capire e a esprimere con mezzi suoi, e conforme alla sua incipiente personalità, lo stile degli autori interpretati.

Agli insegnanti si raccomanda di scegliere sempre testi di autori meritatamente apprezzati, e, quando si tratti di stranieri, tradotti in buon italiano.

L'educazione della voce deve frattanto esser metodicamente continuata durante un anno o due.

Dei progressi fatti gli allievi debbono dar saggio dal secondo anno in poi con quei sussidi scenici che volta per volta la direzione dell'Accademia crederà opportuno col recitare opere di maggiore o minore importanza, intere o per frammenti davanti a spettatori invitati o paganti. Per i saggi pubblici andranno scelti i più provetti, nelle parti che ad essi convengono meglio.

REGIA

Questo insegnamento si impartisce almeno 15 ore settimanali durante tre anni, seguirà un quarto anno di obbligatorio perfezionamento, come è detto in appresso.

Il corso triennale comprende una parte teorica e una parte pratica. Oltre all'apprendere i principii dell'arte loro, gli allievi registi debbono esercitarsi anche a mettere in scena, parzialmente o totalmente, opere che gli allievi attori — o quando ne sia il caso, anche col concorso di elementi estranei all'Accademia — eseguiranno sotto la loro direzione: intendendo direzione nel suo senso più ampio l'interpretazione generale dell'opera, eventuale traduzione e riduzione, recitazione degli attori, abbigliamento, trucco, gioco scenico, movimento scenografia, luci, ecc.

Nel primo anno, gli allievi registi, oltre ad iniziarsi alla teoria, dovranno particolarmente apprendere, anche insieme con gli allievi attori, l'arte della recitazione e dei suoi sussidi — fra i quali l'educazione della voce —; ma non saranno, di regola, ammessi a guidare saggi veri e propri, pubblici o privati. Piuttosto presteranno il loro aiuto alla messinscena di quelli affidati a colleghi più anziani, e per conto proprio, si limiteranno alle esercitazioni pratiche consuete nella scuola, consistenti nella concertazione di piccole scene improvvisate dagli allievi sotto la loro guida, e col controllo del maestro di regia.

Nel secondo anno, ciascun allievo regista metterà in iscena, a titolo di esame pratico, un lavoro di brevi proporzioni, secondo l'interpretazione da lui personalmente ideata e diretta, sempre col controllo del maestro. Tale lavoro si rappresenterà, di regola, nello «studio» dell'Accademia.

Nel terzo anno, ciascun allievo regista metterà in iscena, come sopra un'opera di maggiore importanza e complessità, in più atti: il che gli varrà come esame per il compimento del corso triennale. Il direttore deciderà, volta per volta, sulla opportunità, o meno, d'invitare il pubblico e la critica a tali saggi; specie a quelli del terzo anno che, quando ne siano degni, si potranno eseguire in un pubblico teatro, sentito il Consiglio dei professori e di concerto col Consiglio di amministrazione.

Il corso teorico-pratico di regia si conclude col terzo anno; al cui termine, esauriti tutti gli esami e saggi prescritti, l'allievo che abbia ottenuto la votazione sufficiente consegue l'attestato di aver compiuto il corso triennale.

In un quarto anno, gli allievi registi hanno l'obbligo di compiere il loro perfezionamento presso una compagnia di riconosciute virtù artistiche, o presso un insigne maestro italiano o straniero. Qualora sia conveniente, o possibile, svolgere una tale pratica all'estero, l'Accademia ne sostiene le spese cogli appositi fondi della sua dotazione. Al termine dell'anno, dopo superate le nuove prove prescritte dal programma degli esami, l'allievo potrà conseguire il diploma di regista.

STORIA DEL TEATRO DRAMMATICO

L'insegnamento dura tre anni, con almeno 2 ore di lezioni settimanali. Esso comprende la storia del dramma e della sua interpretazione scenica, così ripartita:

Anno primo: il teatro antico in Grecia e a Roma; il teatro medioevale;

Anno secondo: il teatro europeo, dal Rinascimento al Romanticismo;

Anno terzo: il teatro moderno, dal Romanticismo ai giorni nostri.

L'insegnamento di questa materia dev'essere integrato dalla conoscenza delle opere dei maggiori autori illustrati. Tale conoscenza, da parte degli allievi registi, dovrà essere assai più minuta e profonda che non quella richiesta agli allievi attori.

STORIA DEL COSTUME

Questo insegnamento, obbligatorio per gli allievi registi, potrà essere, compatibilmente con l'orario, facoltativo per gli allievi attori.

Esso dura tre anni, e s'impartisce per un'ora la settimana.

Comprende la storia dell'abbigliamento presso i popoli civili, dalle origini ai nostri giorni.

SCENOTECNICA

Questo insegnamento s'impartisce, agli allievi registi, durante i tre anni del corso, per un'ora settimanale.

Esso comprende la storia dell'apparato e dell'allestimento scenico, nel teatro antico, medioevale e moderno, nonchè la conoscenza pratica della stessa materia, nei teatri d'oggi.

SCHERMA E DANZA

Questi insegnamenti non hanno per scopo di formare artisti professionali della scherma e della danza, ma semplicemente di conferire, alla persona fisica dei futuri attori e attrici una particolare vigoria, agilità, scioltezza, eleganza di portamento e di movimento, nonchè di fornire, ad essi, quel tanto di conoscenza tecnica che è indispensabile per la eventuale esecuzione di opere in cui, all'attore o all'attrice, occorra di battersi o di danzare sulla scena.

L'insegnamento della scherma è obbligatorio per gli allievi attori di sesso maschile, compatibilmente con l'orario, è facoltativo per gli allievi registi e per le allieve. Esso dura tre anni, con almeno due ore di lezioni settimanali.

L'insegnamento della danza è obbligatorio per le allieve attrici; esso dura tre anni, con almeno tre ore di lezioni settimanali.

TRUCCO

L'insegnamento dura tre anni, sia per gli allievi registi che per gli allievi attori, ai quali viene impartito per almeno due ore settimanali.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di ammissione, di promozione, di licenza e diploma hanno luogo nelle sessioni indicate dallo statuto, e sono giudicati dalle Commissioni che esso prescrive.

AMMISSIONE

Le condizioni e i programmi degli esami d'ammissione all'Accademia, sia per gli allievi attori sia per gli allievi registi, sono indicati, volta per volta, dall'apposito bando approvato dal Ministero e pubblicato tempestivamente.

In tale bando periodico verrà stabilito, anno per anno, secondo le esigenze e le possibilità, il numero degli allievi che si potranno ammettere; tenendo conto che le classi di recitazione dovrebbero comprendere, ciascuna, da un minimo di 10 a un massimo di 14 allievi; e che il rapporto fra il numero degli allievi registi e quello degli allievi attori dovrebbe normalmente essere da 1 a 10.

Il bando indicherà anche i limiti di età ritenuti convenienti per l'ammissione degli allievi, sia riguardo al sesso sia riguardo alla specializzazione come attori o come registi.

Scopo degli esami d'ammissione è di fornire, alla Commissione giudicatrice, un'adeguata idea delle disposizioni dei candidati all'arte che intendono apprendere, nonchè di una relativa cultura generale, la quale, per gli allievi attori, dovrà corrispondere a quella che si richiede almeno nei programmi di italiano e di storia per l'ammissione al liceo. Per gli allievi registi si esige una cultura corrispondente a quella richiesta per le materie letterarie della licenza di maturità classica o scientifica; oltre a una particolare prova d'esame diretta a indagare la cultura del candidato in particolare nella storia dell'arte.

La Commissione sarà, inoltre, libera di indagare le attitudini. il comportamento e l'esperienza dei candidati, sottoponendoli sia a elementari esperimenti improvvisi, sia a interrogazioni relative alla conoscenza ch'essi hanno della presente e passata attività artistica, culturale e teatrale.

In caso di dubbi la Commissione può richiedere il parere d'un medico di sua fiducia sulle capacità fisiche del candidato.

PROMOZIONI E LICENZE

Recitazione

Agli esami di recitazione il presidente può ammettere anche la presenza degli altri allievi, nonchè di artisti e di critici.

Detti esami consistono:

a) per la promozione dal 1° al 2° anno: recitazione di almeno due scene in prosa di lunghezza e carattere sufficienti a mostrare, nell'allievo, una buona esperienza della pronuncia e della dizione, nonchè del portamento e del gesto;

b) per la promozione dal 2° al 3° anno: recitazione di almeno tre scene, di cui una in versi;

c) per il diploma di licenza: recitazione di quattro scene, di cui una in versi.

La Giuria può interrogare i candidati sul carattere dei personaggi da essi interpretati, e sui motivi estetici della loro interpretazione.

Nell'assegnare il voto per il diploma, la Giuria terrà conto essenziale della complessiva condotta tenuta, dal candidato, durante l'intero corso, e particolarmente delle prove da lui date nei pubblici saggi.

Naturalmente, altri saranno i criteri per il giudizio su gli esami di futuri attori, destinati a eseguire parti sulla scena, e altri quelli per gli esami di futuri registi, destinati non a prodursi sulla scena, ma ad essere guida altrui.

Regia

Gli esami di regia consistono:

a) per la promozione al 2° anno: in un esame orale, nel quale il candidato esporrà i suoi criteri per la interpretazione d'un'opera propostagli, un mese avanti, dalla Giuria;

b) per la promozione dal 2° al 3° anno: nella prova pratica data col saggio di cui nel programma degli studi;

c) per il compimento del corso triennale: nel saggio dato, durante il terzo anno scolastico, secondo il programma degli studi;

d) per il diploma di regista, al termine dell'anno di perfezionamento: in un ampio rapporto sulle esperienze fatte durante l'anno, e in un esame scritto e orale, su tema di regia dato dalla Giuria due mesi avanti. La Giuria potrà anche tener conto di attestati autorevoli, sull'attività artistica svolta dal candidato nell'annata.

Educazione della voce

Gli esami di questa materia dovranno avere un carattere teorico e pratico, in modo da attestare che l'allievo non solo conosce l'arte di usare dei propri mezzi vocali, ma anche se ne serve praticamente in modo che, a fine d'anno, dimostri di possedere buona pronuncia e buona dizione. Chi non dia tale dimostrazione, dovrà frequentare per un altro anno le lezioni.

Storia del teatro drammatico, storia del costume, scenotecnica

Gli esami consistono:

a) per la promozione al 2° e 3° anno: nell'esecuzione pratica di un trucco, su tema proposto dalla Giuria;

b) per il diploma (attori) e compiuto triennio (registi): nell'esecuzione pratica di due trucchi, uno proposto dalla Giuria e uno scelto liberamente dal candidato.

Scherma e danza

a) dagli esami di promozione, al 2° e al 3° anno, sono dispensati quegli allievi che hanno riportato la media annuale di 7 decimi. Gli altri devono subire l'esame, consistente in una prova pratica, nella sessione autunnale;

b) gli esami di diploma debbono essere sostenuti nella sessione estiva, ed eventualmente in quella autunnale, da tutti gli allievi.

(2920)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1943, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5% 1949, serie A, n. 715, di L. 2000 capitale nominale, intestato al Convitto nazionale Maria Luigia di Parma (Cassa indennità inservienti), col pagamento degli interessi in Parma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2894)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 19.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Estremi delle ricevute smarrite:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 455 — Data: 14 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Luporini Olga Graziana fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 3300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 11 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Moretti Settimio di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 276 — Data: 21 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Rocchi Egidio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2609 — Data: 11 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ric. di Roma — Intestazione: Banco di Roma, filiale di Roma — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1040 — Data: 12 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Torre Andrea fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 5 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 248 mod. *A* — Data: 17 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Ceccarelli Riego fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, nominativi 5 — Rendita L. 483.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9892 mod. 1 *C. R.* — Data: 7 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Cravetto Bollino Aida — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 14 — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4410 — Data: 29 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Magnaschi Giovanni fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 4 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3273 — Data: 7 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. di Roma — Intestazione: Lombardi Gina fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, nominativi 1 — Capitale L. 18.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2051 — Data: 10 luglio 1943 — Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Neuhas Anna Maria di Andrea — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50%, nominativi 1 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 15 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Torricini Gina fu Angiolo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 25 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Livorno — Intestazione: Bachini Bruna di Quintilio — Titoli del Debito pubblico: redimibile, al portatore 2 — Capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2412 — Data: 23 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Amirante Salvatore fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: redimibile 5%, nominativi 1 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 371 — Data: 14 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Placella Renato — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, nominativi 1 — Rendita L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 98 — Data: 31 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. di Roma — Intestazione: Picone Ferdinando fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1902, nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 13 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Varese — Intestazione: Caravati Emilia fu Tranquillo — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, nominativi 1 — Rendita L. 190.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 12 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caltanissetta — Intestazione: Augeri Giuseppe fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50% 1934, nominativi 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4594 — Data: 5 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. di Roma — Intestazione: Mezzadri Valter di Umberto — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali, nominativi 1 — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3519 — Data: 5 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Conti Vincenzo fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 804 — Data: 31 ottobre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Bonci Serafino fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, nominativi 1 — Rendita L. 34.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6372 — Data: 26 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricev. — Intestazione: Bellini Francesco fu Savino — Titoli del Debito pubblico: rendita 5%, al portatore 7 — Capitale L. 35.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8488 — Data: 22 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Masciello Antonio di Carmine — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24928 — Data: 21 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Esposito Elisabetta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 — Data: 13 marzo 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Lombardi Elisa in Bruschi fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 2 — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 261 — Data: 23 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Motta Carmine fu Emilio — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1825 — Data: 13 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Viscusi Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50%, nominativi 5 — Rendita L. 332,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 21 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 3 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data: 21 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: redimibile 3,50%, nominativi 6 — Capitale L. 55.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 21 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: De Simone Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: redimibile 5%, al portatore 12 — Capitale L. 10.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 496 — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Civale Pisani Giuseppe di Francesco — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, nominativi 1 — Rendita 136,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 313 mod. 1 *C. R.* — Data: 26 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Pietro Villani fu Nunzio — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 626 mod. 1 *C. R.* — Data: 8 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Volontà Teresa fu Vittore — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 2 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 426 mod. 1 *C. R.* — Data: 26 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Gallina Francesco fu Vito Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3206 mod. 1 *C. R.* — Data: 31 dicembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Di Pentima Amatucci Silvestro fu Silvestro — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 573 — Data: 12 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Fanfani Angelo fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: consolidato 3,50% 1906, al portatore 6 — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2075 *I* — Data: 1° luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Ferroni Nemesio di Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 7700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data: 6 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Selvi Giuseppe fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40007 — Data: 19 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Lombari Antonio fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 36.100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2897)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 16 per rettifiche di intestazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191, del 26 agosto 1946, dopo la descrizione del buono del Tesoro 4%, serie A-18, n. 83, del capitale nominale di L. 15.000, intestato a Peano Giovanna fu Giovanni, ecc., si deve inserire, perchè omesso, il buono del Tesoro 4%, serie A-18, n. 84, del capitale nominale di L. 15.000, con intestazione da rettificare e tenore della rettifica uguale al precedente nominativo.

(2903)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza esattoriale

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 70.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 787234 serie IX, di L. 100 (cento), rilasciata il 22 aprile 1940 dall'Esattoria comunale di Avetrana (Taranto), per il versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1763, dovuta dalla ditta Scialpi Filimena fu Salvatore, secondo l'articolo 94 del ruolo terreni di detto Comune, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

(1404) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di quietanze esattoriali

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze esattoriali mod. 1:

serie 7ª, n. 742874, del 9 agosto 1940, di L. 85
serie 7ª, n. 860212, dell'8 ottobre 1940, di L. 83
serie 4ª, n. 47924, dell'11 dicembre 1940, di L. 83
serie 4ª, n. 472737, dell'11 febbraio 1941, di L. 83
serie 4ª, n. 598108, del 4 aprile 1941, di L. 83
serie 4ª, n. 770851, dell'11 giugno 1941, di L. 83

rilasciate dall'Esattoria comunale di Bari, per il pagamento dalla 1ª alla 6ª rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5%, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Giannelli Anita fu Rocco, con delega a Giannelli Anita fu Rocco, secondo l'art. 114 del ruolo fabbricati di Bari, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bari, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli suddetti.

Roma, addì 10 maggio 1946

(1405) *Il direttore generale*: CONTI

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali (1950) n. 304, serie 22ª, di L. 20.500 capitale nominale, e n. 250, serie 36ª, di L. 4000 capitale nominale, intestati a Clementi Antonio fu Giorgio, minore sotto la patria potestà della madre Riccò Ida Ermelinda ved. Clementi, dom. a Roma, col pagamento degli interessi in Roma

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni, al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 10 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1406)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

E' stata chiesta la rinnovazione, per esaurimento, delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	374819	Fabbriceria parrocchiale di Cafarile (Milano)	35 —
Id.	166926	Beneficio parrocchiale dei Santi Biagio e Siro in Casarile (Milano)	252 —
Id.	31777	Cappella di Nostra Signora della Neve nella parrocchia di S. Gregorio in Stellanello (Genova)	3,50
Id.	192688	Quinto Mansionariato di Bovino (Foggia)	231 —
Id.	713922	Arciconfraternita di S. Antonio di Padova in Montesarchio (Benevento)	3,50
Id.	507042	Come sopra	45,50
Id.	682652	Come sopra	3,50
Id.	418095	Come sopra	7 —
Id.	405983	Come sopra	14 —
Id.	327757	Come sopra	28 —
Id.	275169	Rovera Natalino, domiciliato a Ivrea	42 —
Id.	396335	Come sopra	77 —
Id.	397795	Come sopra	59,50
Id.	402287	Come sopra	35 —
Id.	407824	Come sopra	14 —
Id.	462431	Come sopra	7 —
Id.	474495	Come sopra	35 —
Id.	163645	Fabbriceria parrocchiale di Poiano (Verona)	171,50
Id.	179660	Come sopra	21 —
Id.	366856	Beneficio coadiutoriale di S. Pietro in Monastero (Verona)	7 —
Id.	397647	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo di Orti, in Bonavigo (Verona)	10,50
Id.	103290	Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Salionze	45,50
Id.	148050	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Salionze	45 50
Id.	154059	Beneficio parrocchiale della Chiesa di Sanguinetto (Verona)	7 —
Id.	510186	Beneficio coadiutoriale di S. Lucia di Montecuccolo	73,50
Id.	415775	Beneficio parrocchiale di Sermione (Brescia)	17,50
Id.	455433	Beneficio parrocchiale di S. Martino di Larise (Verona)	49 —
Id.	457412	Commissaria Sartori, in S. Michele Extra	66,50
Id.	147880	Gallizio Maria Sofia di Francesco, moglie di Taniotti Giovanni Annibale, dom. in Rossa (Novara)	539 —
Id.	539954	Vallino Maria fu Giovanni Battista, dom. in Torino, vincolata	276,50
Id.	639699	Davico Luigia Rosa di Giacomo, dom. a Demonte (Cuneo), vincolata	350 —
Id.	323449	Asilo infantile di Valle Mosso (Novara)	7 —
Id.	11689	Cappella di S. Bernardo di Constants	17,50
Id.	177462	Cappella dell'Addolorata, Torino	14 —
Id.	174194	Beneficio coadiutoriale della B. V. del Carmine, in Melezet (Torino)	280 —
Id.	295080	Confraternita della Misericordia di Monte S. Savino (Arezzo)	14 —
Id.	771897	Mensa arcivescovile di Amalfi	10,50
Id.	114095	Chiesa matrice di Ferla (Siracusa)	255,50
Id.	210673	Vismara Giancarlo di Antonio, dom. in Milano	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	322116	Donofri Michele fu Carmine, dom. a Briola (Potenza)	87,50
Id.	617854	Anglani Vincenza Matilde di Alessandro, dom. ad Ostuni (Lecce)	374,50
Id.	440121	Papetti Maria di Marco, dom. a Mediglia di Melegnano (Milano)	52,50
Id.	744350	Dusio Lillina di Ulisse, dom. a Frabosa Soprana (Cuneo)	525 —
Id.	681150	Salamone Luigi fu Placido, dom. a Mistretta (Messina)	7 —
Id.	403934	Gallo Amalia fu Ferdinando, dom. a Minori (Salerno)	10,50
Id.	345860	Costa Rosa di Benedetto, dom. a Genova	2.100 —
Id.	279437	Levati Rinaldo di Francesco, dom. in Genova	402,50
Id.	501105	Orfanotrofio di Maria SS.ma del Carmine, in Bari	371 —
Id.	163968	Magaldi Giovanni di Giovanni, dom. a S. Costantino di Rivello (Potenza)	196 —
Id.	177211	Bartolomeo Teresa di Crescenzo, moglie di Miele Giuseppe di Angelo, dom. a Formia (Caserta), vincolata	2.170 —

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 12 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2876)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 settembre 1946 - N. 199

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,175
Id. 3,50 % 1902	84,65
Id. 3 % lordo	71,50
Id. 5 % 1935	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	79,25
Id. 5 % 1936	96,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,175
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,325
Id. 5 % convertiti 1951	96,875

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 settembre 1946 - N. 200

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,35
Id. 3,50 % 1902	84,65
Id. 3 % lordo	71,50
Id. 5 % 1935	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	79,25
Id. 5 % 1936	96,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,025
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,875
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,175
Id. 5 % convertiti 1951	96,775

CONCORSI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

Concorso per il conferimento di n. 80 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni)

E' aperto il concorso per il conferimento di n. 80 assegni vitalizi (ex Cassa sovvenzioni) con decorrenza dal 1° gennaio 1947.

Possono partecipare al concorso le seguenti categorie di persone, qualora ad esse non sia stato già liquidato nè spetti più l'assegno vitalizio a carico dell'Opera di previdenza, ovvero altro assegno o pensione a carico dello Stato o di enti pubblici, nè siano titolari di rivendita di generi di privativa:

a) impiegati civili di ruolo dello Stato cessati dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) vedove, senza pensione, di impiegati civili di ruolo dello Stato, purchè il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del marito;

c) figli d'impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano orfani di ambo i genitori, senza pensione (figli minorenni, orfani ed orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili che abbiano compiuto il 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'impiegato sia avvenuto prima della cessazione dal servizio;

d) genitori di ex impiegati civili di ruolo dello Stato.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti i dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e rispettivi familiari — per i quali provvede altra istituzione — nonchè gli insegnanti elementari cessati dal servizio prima del 1° settembre 1942 e loro familiari.

Le domande devono essere presentate entro il 30 novembre 1945 alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - via Lima, 51, Roma - ovvero ad un ufficio provinciale dell'Ente stesso.

Le domande devono indicare il preciso domicilio del concorrente ed essere corredate dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) atto notorio municipale, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia del concorrente o la situazione della famiglia paterna, quando si tratti di orfani; di ciascun membro della famiglia dell'impiegato, anche non convivente, dovranno indicarsi: lo stato civile, la professione, la condizione economica, lo stipendio o il salario, la residenza;

b) che l'aspirante non è titolare di rivendita di generi di privativa e non gode assegno fisso a carico dello Stato o di enti pubblici;

3) stato di servizio dell'impiegato;

4) certificato dell'ufficio delle imposte nel cui distretto il concorrente ha il domicilio, attestante se e per quali redditi il concorrente stesso sia iscritto nei ruoli dei contribuenti alle imposte dirette.

Devono inoltre, a corredo delle domande, essere esibiti:

dagli ex impiegati: *a*) il decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo all'eventuale conferimento della indennità per una volta tanto;

dalle vedove: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) lo estratto dell'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla concessione della indennità per una volta tanto; *e*) atto notorio municipale comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa della concorrente; *f*) gli estratti degli atti di nascita di tutti i figli minorenni;

dagli orfani: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'estratto dell'atto di morte del padre; *c*) l'estratto dell'atto di morte della madre; *d*) se donne, il certificato di stato libero; *e*) il decreto o i decreti con cui la Corte dei conti o il Ministero dal quale dipendenva l'impiegato abbia liquidato l'indennità per una volta tanto o la pensione all'uno o all'altro dei genitori oppure un certificato della Corte dei conti o del Ministero stesso contenente tali attestazioni; *f*) trattandosi d'orfani minorenni, il verbale di nomina del tutore; *g*) trattandosi d'orfani maggiorenni inabili, un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile al lavoro;

dai genitori: *a*) l'estratto dell'atto di matrimonio; *b*) lo estratto dell'atto di nascita e di quello di morte dell'iscritto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti o del Ministero dal quale dipendeva l'impiegato, relativo alla liquidazione della pensione o della indennità una volta tanto a favore dell'impiegato, o eventualmente a favore della vedova; *d*) un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente vidimato, da cui risulti per quale malattia o difetto il concorrente sia inabile al lavoro.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse di bollo (art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22).

Roma, addì 20 settembre 1946

Il commissario: FERDINANDO CARBONE

(2921)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.